

SENATO

10° Commissione (Industria)

20 luglio 2010

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi" (n. 225)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. **Osservazioni favorevoli con rilievi**)

Il presidente **CURSI**, in sostituzione del relatore Fantetti, illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sui diversi articoli di competenza della Commissione. Per quanto concerne la direttiva, il Capo I (articoli da 1 a 3) reca l'oggetto, l'ambito applicativo e le definizioni rilevanti ai fini delle norme introdotte. In particolare, l'articolo 2 definisce il campo applicativo della direttiva, esteso ai contratti di credito, escludendo tuttavia alcune specifiche tipologie contrattuali, quali, per esempio, i contratti di credito per un importo totale del credito inferiore ai 200 euro o superiore a 75.000 euro. Gli articoli da 4 a 8 della direttiva si occupano delle informazioni e delle pratiche preliminari alla conclusione del contratto. L'articolo 5 impone che il creditore e, ove presente, l'intermediario del credito forniscano al consumatore le informazioni (elencandole dettagliatamente) necessarie a raffrontare le varie offerte di credito, al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito (cosiddette «informazioni precontrattuali»). L'articolo 6 reca le informazioni precontrattuali relative ad alcuni contratti di credito di natura specifica, mentre l'articolo 7 contempla alcune deroghe agli obblighi informativi, in particolare, per i fornitori di merci o i prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Ai sensi dell'articolo 8, il creditore ha l'obbligo di valutare, sulla base di adeguate informazioni, il merito creditizio del consumatore, avvalendosi delle informazioni fornite dal creditore, ovvero di un'apposita banca dati che ciascuno Stato ha la facoltà di creare. Ai sensi dell'articolo 9, per i crediti transfrontalieri ogni Stato membro deve garantire ai creditori di altri Stati membri l'accesso alle banche dati utilizzate nel proprio territorio. Il Capo IV (articoli da 10 a 18) reca la disciplina delle informazioni obbligatorie che devono essere contenute nei contratti di credito e dei diritti a questi inerenti. In particolare, l'articolo 14 regola il diritto di recesso, che il consumatore può esercitare entro 14 giorni dalla data della conclusione del contratto o dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le relative informazioni. Il consumatore può recedere senza fornire motivazione. Il Capo V, che si compone dell'articolo 19, reca, per la prima volta, una disciplina armonizzata delle modalità di calcolo del tasso debitorio annuo effettivo globale (TAEG), facendo riferimento alla formula matematica espressa nella parte I dell'allegato I. Gli articoli 20 e 21 attengono al controllo che gli Stati membri effettuano sui creditori, che deve essere esercitato da un'autorità indipendente.

Passando a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto legislativo (predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008), il Presidente rileva come il Titolo I, che si compone degli articoli da 1 a

3, si occupa dell'attuazione della direttiva 2008/48/CE nell'ordinamento italiano; il Titolo II, che si compone degli articoli da 4 a 6, reca norme di coordinamento del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 384 del 1993 con le altre disposizioni in materia di trasparenza; il Titolo III, che si compone degli articoli da 7 a 10, opera, ai sensi della delega contenuta nell'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, la revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario; il Titolo IV, che si compone degli articoli da 11 a 24, disciplina gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, mentre il Titolo V, che si compone degli articoli da 25 a 29, contiene le disposizioni finali dello schema di decreto. Per quanto di competenza della Commissione industria, mentre apprezza un generale potenziamento degli strumenti di tutela dei consumatori, osserva tuttavia come lo schema di decreto legislativo non sembra affrontare la questione - evidenziata dallo stesso relatore alla Commissione finanze della Camera - dei comportamenti anomali o comunque lesivi dell'utente consumatore, a carico del quale sono frequentemente posti oneri per attività di intermediazione che fanno aumentare l'importo dei crediti da rimborsare. Inoltre, in tema di comunicazioni che gli istituti di credito sono tenuti a fornire per iscritto ai propri clienti ai sensi dell'articolo 119 del TUB, occorre evitare che le banche addebitino costi eccessivi ai richiedenti, soprattutto quando questi necessitano di tale documentazione per soddisfare richieste provenienti dalla Pubblica Amministrazione. Quanto all'articolo 7 del decreto, che sostituisce il Titolo V del TUB, relativo alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, c'è da segnalare che, per quanto attiene ai Confidi, si prevede che essi debbano iscriversi ad un apposito elenco ove esercitino esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi ad essa connessi o strumentali; viene tuttavia mantenuta invariata la legislazione vigente, attraverso un rinvio alla disciplina sostanziale sui Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003.

A tale riguardo, anche alla luce dell'impegno che il Governo ha assunto accogliendo gli ordini del giorno G/2165/40/6 e 10 e G/2165/41/6 e 10, presentati in Commissione industria del Senato nel corso dell'esame del decreto-legge in materia di incentivi (AS. 2165), è da ritenere che lo schema di decreto legislativo in oggetto possa essere occasione per proporre l'estensione dell'istituto dei Confidi ai liberi professionisti. Rileva, infatti, la necessità di sanare la carenza normativa delle disposizioni che regolano l'attività di garanzia collettiva dei fidi, relativamente all'individuazione dei soggetti che possono costituire un'entità "Confidi" per il rilascio di garanzie collettive. Tali disposizioni normative non includono tra i soggetti deputati alla costituzione di Confidi i liberi professionisti, determinando, da un lato, una palese distorsione della concorrenza e del libero mercato e, dall'altro, una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza.

Interviene quindi la senatrice [GRANAIOLA](#) (PD) per evidenziare l'opportunità che nella proposta di osservazioni da rendere alla Commissione di merito, venga inserito un riferimento alla necessità di affrontare il tema della cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Richiama altresì l'opportunità di un riferimento al tema della finanza mutualistica e solidale, che contempla un maggior coinvolgimento del consumatore.

Il presidente [CURSI](#), anche in considerazione delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato al resoconto, che, posta ai voti, risulta approvata.

OSSERVAZIONI PROPOSTE DAL PRESIDENTE CURSI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 225

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo;

pur apprezzando un generale potenziamento degli strumenti di tutela dei consumatori, osserva tuttavia come lo schema di decreto legislativo non sembra affrontare la questione dei comportamenti anomali o comunque lesivi dell'utente consumatore, a carico del quale sono frequentemente posti oneri per attività di intermediazione che fanno aumentare l'importo dei crediti da rimborsare;

nel rilevare, inoltre, la necessità che in tema di comunicazioni che gli istituti di credito sono tenuti a fornire per iscritto ai propri clienti ai sensi dell'articolo 119 del TUB, si eviti che le banche addebitino costi eccessivi ai richiedenti, soprattutto quando questi necessitano di tale documentazione per soddisfare richieste provenienti dalla Pubblica Amministrazione;

con riferimento, invece, all'articolo 7 dello schema di decreto, che sostituisce il Titolo V del TUB, relativo alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, nel segnalare che, per quanto attiene ai Confidi, viene tuttavia mantenuta invariata la legislazione vigente, mentre, anche alla luce dell'impegno che il Governo ha assunto accogliendo gli ordini del giorno G/2165/40/6 e 10 e G/2165/41/6 e 10, presentati in Commissione industria del Senato nel corso dell'esame del decreto-legge in materia di incentivi (AS. 2165), sarebbe opportuno prevedere l'estensione dell'istituto dei Confidi ai liberi professionisti. Appare, infatti, opportuno sanare la carenza normativa delle disposizioni che regolano l'attività di garanzia collettiva dei fidi, relativamente all'individuazione dei soggetti che possono costituire un'entità "Confidi" per il rilascio di garanzie collettive. Tali disposizioni normative non includono tra i soggetti deputati alla costituzione di Confidi i liberi professionisti, determinando, da un lato, una palese distorsione della concorrenza e del libero mercato e, dall'altro, una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e pari opportunità. Lo strumento dei Confidi, per i liberi professionisti, sarebbe oggi di particolare importanza sia a supporto della fase di avvio e di sviluppo della loro attività che per affrontare l'attuale critica situazione economico-finanziaria, che comporta spesso riduzione del reddito e ritardi di incassi, nonché per il giusto riconoscimento delle medesime opportunità ai diversi operatori di mercato; ciò non comporterebbe maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto i Confidi sono costituiti attraverso apporti dei soci;

esprime osservazioni favorevoli con i predetti rilievi ed invita la Commissione di merito a valutare se non ritenga opportuno:

1) che all'articolo 9, dopo il comma 7, venga inserito il seguente: "7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche: a) «Al comma 1, ove ricorrano le parole: «consorzi con attività esterna», sono inserite le altre: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»; b) «Al comma 8 sia aggiunto infine il seguente periodo «nonché da liberi professionisti non esercenti imprese»;

2) che all'articolo 7, comma 1 siano apportate le seguenti modifiche: "All'articolo 112, del Titolo V del decreto legislativo n. 385 del 1993, al comma 2, dopo le parole: "legge 24

novembre 2003, n. 326", sono inserite le altre: "come modificato dall'articolo 9, comma 7-bis, del presente decreto".

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 225

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo;

pur apprezzando un generale potenziamento degli strumenti di tutela dei consumatori, osserva tuttavia come lo schema di decreto legislativo non sembra affrontare (con particolare riferimento al tema della cessione del quinto dello stipendio e della pensione) né la questione dei comportamenti anomali o comunque lesivi dell'utente consumatore, a carico del quale sono frequentemente posti oneri per attività di intermediazione che fanno aumentare l'importo dei crediti da rimborsare, né il tema della finanza mutualistica e solidale che contempla un maggior coinvolgimento del consumatore;

nel rilevare, inoltre, la necessità che in tema di comunicazioni che gli istituti di credito sono tenuti a fornire per iscritto ai propri clienti ai sensi dell'articolo 119 del TUB, si eviti che le banche addebitino costi eccessivi ai richiedenti, soprattutto quando questi necessitano di tale documentazione per soddisfare richieste provenienti dalla Pubblica Amministrazione;

con riferimento, invece, all'articolo 7 dello schema di decreto, che sostituisce il Titolo V del TUB, relativo alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, nel segnalare che, per quanto attiene ai Confidi, viene tuttavia mantenuta invariata la legislazione vigente, mentre, anche alla luce dell'impegno che il Governo ha assunto accogliendo gli ordini del giorno G/2165/40/6 e 10 e G/2165/41/6 e 10, presentati in Commissione industria del Senato nel corso dell'esame del decreto-legge in materia di incentivi (AS. 2165), sarebbe opportuno prevedere l'estensione dell'istituto dei Confidi ai liberi professionisti. Appare, infatti, opportuno sanare la carenza normativa delle disposizioni che regolano l'attività di garanzia collettiva dei fidi, relativamente all'individuazione dei soggetti che possono costituire un'entità "Confidi" per il rilascio di garanzie collettive. Tali disposizioni normative non includono tra i soggetti deputati alla costituzione di Confidi i liberi professionisti, determinando, da un lato, una palese distorsione della concorrenza e del libero mercato e, dall'altro, una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e pari opportunità. Lo strumento dei Confidi, per i liberi professionisti, sarebbe oggi di particolare importanza sia a supporto della fase di avvio e di sviluppo della loro attività che per affrontare l'attuale critica situazione economico-finanziaria, che comporta spesso riduzione del reddito e ritardi di incassi, nonché per il giusto riconoscimento delle medesime opportunità ai diversi operatori di mercato; ciò non comporterebbe maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto i Confidi sono costituiti attraverso apporti dei soci;

esprime osservazioni favorevoli con i predetti rilievi ed invita la Commissione di merito a valutare se non ritenga opportuno:

1) che all'articolo 9, dopo il comma 7, venga inserito il seguente: "7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche: a) «Al comma 1, ove ricorrano le parole: «consorzi con attività esterna», sono inserite le altre: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»; b) «Al comma 8 sia aggiunto infine il seguente periodo «nonché da liberi professionisti non esercenti imprese»;

2) che all'articolo 7, comma 1 siano apportate le seguenti modifiche: "All'articolo 112, del Titolo V del decreto legislativo n. 385 del 1993, al comma 2, dopo le parole: "legge 24 novembre 2003, n. 326", sono inserite le altre: "come modificato dall'articolo 9, comma 7-bis, del presente decreto".